

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Computo dei termini mensili o annuali (come per la decadenza dall'appello) e sospensione feriale dei termini

Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell'art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, comma 1, stesso codice e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (la SC osserva che, tenendo conto della corretta durata della sospensione feriale, ovvero 46 giorni, il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, ovvero un anno, da conteggiarsi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, ovvero il 21 febbraio 2014, scadeva esattamente l'8 gennaio 2015, data in cui è stata notificata l'impugnazione).

NDR: in senso conforme: Cass. n. 22699 del 04/10/2013 e n. 11491 del 09/07/2012.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.9.2018, n. 22263

...omissis...

ppppquale terzo trasportato dal lllll in giudizio nel 1996 -ppp la quale aveva cagionato un sinistro stradale da cui l'attore affermava di aver subito gravi danni. Successivamente, anche il pppppproponeva citazione per il risarcimento dei danni subiti per il medesimo fatto. Le cause venivano dunque riunite.

Venivano vocati in giudizio altresì la compagnia assicurativa pppp in liquidazione coatta amministrativa e, quale impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada (D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 286), la pppppp., nonché gli Stati Uniti d'America, nella qualità di proprietario del veicolo del danneggiante. Il Tribunale di Siracusa ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di pppppn quanto titolare del veicolo guidato dalla moglie pppp

Il Tribunale accoglieva la domanda proposta da entrambi gli attori e condannava i pppp rimasti contumaci, al risarcimento dei danni. Venivano, invece, interamente rigettate le domande proposte nei confronti degli altri soggetti.

ppp proponeva dunque appello, lamentando l'esiguità del risarcimento ottenuto con la prima pronuncia. Per lo stesso motivo pppp interponeva appello incidentale tardivo avverso la stessa sentenza.

La Corte d'appello di Catania accoglieva parzialmente l'appello principale. Dichiarava invece inammissibile, perchè tardivo, l'appello incidentale proposto dal ppp

Avverso tale decisione ha proposto ricorso ppp, affidandosi a tre motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, pppp hanno depositato memorie difensive ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

La questione che perviene all'esame di questa Corte concerne unicamente il tema della tempestività dell'appello incidentale tardivo proposto xxx

In via preliminare, va esaminata anzitutto l'eccezione di tardività del ricorso posta dalla xxx

L'eccezione è infondata.

Al presente giudizio non si applica la riduzione della durata della sospensione feriale dei termini processuali disposta dalla L. n. 162 del 2014.

Pertanto, il termine per impugnare la decisione d'appello è rimasto sospeso dal 1 agosto al 15 settembre 2014.

Ciò posto, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell'art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, comma 1, stesso codice e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013, Rv. 628576; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012, Rv. 623165).

La controricorrente ha invece conteggiato la sospensione feriale come se la sua durata fosse di 45 giorni. In realtà, tenendo conto della corretta durata della sospensione feriale (46 giorni), il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis (un anno), da conteggiarsi a decorrere dalla pubblicazione

della sentenza (21 febbraio 2014), scadeva esattamente l'8 gennaio 2015, data in cui è stata notificata l'impugnazione.

Sempre in via preliminare, --- eccepiscono il difetto di integrità del contraddittorio, poichè l'impugnazione non è stata notificata ai coniugi ---, litisconsorti necessari del giudizio di cassazione.

Sul punto deve rilevarsi che le società controricorrenti non hanno prospettato quale concreta lesione di un loro specifico interesse processuale possa essere derivata dall'omessa notificazione del ricorso ai coniugi ---, nei confronti dei quali non risulta che le stesse abbiano proposto alcuna domanda. Ed infatti, l'eventuale non integrità del contraddittorio non determinerebbe l'improcedibilità del ricorso, ma condurrebbe unicamente a un ordine di integrazione, alla cui adozione le deducenti non hanno alcun interesse.

Venendo, quindi, all'esame del ricorso, con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 170,285,325,326,327,330 e 332 c.p.c.. Nella sostanza, il quesito sottoposto all'attenzione di questa Corte è se, nel caso che l'atto di appello principale sia stato notificato alla parte personalmente, anzichè al procuratore costituito, l'impugnazione in via incidentale autonoma della medesima sentenza debba farsi entro il "termine breve" di cui all'art. 325 c.p.c., ovvero quello "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c..

La questione trae origine dalla circostanza che il --- si costituì nel giudizio di appello depositando in cancelleria la relativa comparsa, contenente l'appello incidentale tardivo. La Corte d'appello ha escluso che si trattasse di un appello dipendente e, pertanto, l'ha qualificato come appello incidentale autonomo; conseguentemente, ha ritenuto che il termine per la sua proposizione fosse quello di cui all'art. 325 c.p.c., a decorrere dalla notificazione dell'impugnazione principale.

Il --- non contesta nè la qualificazione della sua impugnazione, nè la fondatezza principio secondo cui la notificazione dell'impugnazione equivale, agli effetti della conoscenza legale, alla notificazione della sentenza. Deduce, però, che l'impugnazione principale gli venne notificata personalmente, anzichè presso il procuratore domiciliatario, e sostiene che tale notificazione, in quanto nulla, non sarebbe idonea a determinare il decorso del termine previsto dall'art. 325 cod. proc. civ. Conclude, quindi, la sua impugnazione (incidentale autonoma) doveva, in concreto, essere proposta entro il termine di decadenza indicato dall'art. 327 c.p.c..

Il motivo è fondato, ma in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dal ricorrente.

Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono necessariamente confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, affinchè sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, tutte le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art. 343 c.p.c., comma 1, cioè depositando in cancelleria la comparsa di risposta contenente l'impugnazione incidentale almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 30/04/2009, Rv. 608201; Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015, Rv. 634063).

Nel caso in esame kkkk costituì in grado d'appello depositando la propria comparsa il 30 marzo 2009. La prima udienza si tenne il 18 maggio 2009, sicchè l'impugnazione incidentale proposta dallo stesso era ampiamente tempestiva. Tale rilievo rende irrilevante la circostanza, dedotta dal ricorrente, della nullità della notificazione dell'atto d'appello del ppp, in quanto notificato - in violazione dell'art. 330 c.p.c. - alla parte personalmente, anzichè al suo procuratore domiciliatario.

In sostanza, la corte d'appello ha errato nel ritenere che l'impugnazione incidentale dovesse proporsi entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c.. L'osservanza di tale termine - o, in caso di omessa notifica della sentenza, di quello previsto dall'art. 327 c.p.c. - assume rilievo quando, risultando inammissibile impugnazione principale, occorre verificare l'eventuale tardività di quella incidentale e la conseguente perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 2. Non ricorrendo tale evenienza, non si pone neppure il problema di verificare se la notifica dell'atto di impugnazione produca effetti equipollenti alla notifica della sentenza impugnata e, tanto meno, quale termine debba applicarsi nel caso di notificazione dell'impugnazione nulla perchè effettuata alla parte personalmente, anzichè al difensore domiciliatario.

In conclusione, il motivo è quindi fondato, ma per una ragione di diritto che si pone in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dal ricorrente.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento delle ulteriori censure.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

pqm

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.